

XIX legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 824**

Disposizioni in materia di
maternità surrogata

Edizione provvisoria

ottobre 2024
n. 169/1



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XIX legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 824**

Disposizioni in materia di
maternità surrogata

ottobre 2024
n. 169/1

a cura di: C. Andreuccioli

INDICE

QUADRO NORMATIVO.....	7
IL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE.....	15

QUADRO NORMATIVO

L'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 (*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*) contempla **due diverse fattispecie penali**, entrambe punite con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro, ovvero:

- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o di embrioni;
- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità.

In entrambi i casi, in caso di condanna, in base all'art. 12, comma 9, il medico è soggetto alla **pena accessoria** della sospensione dall'esercizio della professione da 1 a 3 anni.

In base all'art. 12, comma 10, la **struttura** presso cui è stata praticata la tecnica è soggetta alla **sospensione dell'autorizzazione ad eseguire interventi** di procreazione assistita e alla revoca della stessa in caso di recidiva o di più violazioni dei divieti previsti dall'art. 12.

Il primo reato, relativo alla **commercializzazione di gameti ed embrioni** ha oggi, dopo la sentenza con la quale la **Corte costituzionale** ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa (**sentenza n. 162 del 2014**), una portata diversa rispetto a quella che gli riconosceva il legislatore nel 2004, quando tale pratica di fecondazione era vietata.

La legittimità, a talune condizioni, della fecondazione eterologa, infatti, rende legittima anche la cessione di gameti, senza la quale l'eterologa sarebbe impraticabile; ciò non ha comportato, però, per la Cassazione penale, una abrogazione del reato. Richiamando la direttiva 2004/23/CE, che prevede la gratuità e volontarietà della donazione dei tessuti e cellule umane (art. 12) e impone agli Stati di prevedere che i donatori possano solo ricevere «una indennità strettamente limitata a far fronte alle spese e inconvenienti risultanti dalla donazione», la Corte (sez. III penale, sentenza n. 36221 del 2019) ha affermato che «l'art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2014, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti umani in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione».

La seconda parte del comma 6 punisce invece «chiunque, in qualsiasi forma, **realizza, organizza o pubblicizza (...)** la **surrogazione di maternità**». La surrogazione di maternità è una pratica procreativa in virtù della quale una donna si impegna a portare avanti una gestazione per conto di una coppia c.d. «committente» e a consegnare, dopo il parto, il bambino a tale coppia. Se nella maternità surrogata in senso stretto l'embrione risulta dall'interazione di gameti maschili di un membro della coppia e gameti femminili della gestante stessa, può anche avvenire che la fecondazione abbia luogo grazie a spermatozoi riferibili da un terzo donatore, come anche che la madre surrogata sia in concreto priva di ogni

legame genetico con il neonato, avendo condotto la gravidanza a seguito dell'impianto di un ovulo già fecondato, formato dall'unione di cellule riproduttive appartenenti alla coppia c.d. committente, ovvero a terzi donatori (c.d. **“maternità surrogata totale”**).

Nel nostro Paese **la surrogazione di maternità è una pratica illecita**, penalmente sanzionata, e la stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 162 del 2014 ha precisato che la fecondazione eterologa «va rigorosamente circoscritta alla donazione di gameti e tenuta distinta da ulteriori e diverse metodiche, quali la cosiddetta "surrogazione di maternità", espressamente vietata dall'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, con prescrizione non censurata e che in nessun modo ed in nessun punto è incisa dalla presente pronuncia, conservando quindi perdurante validità ed efficacia». Con riguardo alla **definizione della condotta** penalmente rilevante, dalla lettura della norma si ricava che ai fini dell'integrazione della fattispecie non è richiesta alcuna finalità lucrativa, a differenza di quanto accade per la commercializzazione di gameti e di embrioni. **Più complesso è individuare i possibili autori del reato** in quanto la giurisprudenza non si è espressa in merito, in assenza di una casistica relativa a fatti commessi in Italia. La selezione dei possibili soggetti attivi del delitto è condizionata dalla accezione più o meno ampia che si attribuisce al concetto di “realizzazione di surrogazione di maternità”. Accogliendo una nozione restrittiva, autore del reato sarebbe esclusivamente il medico che realizza l'intervento; in base invece a una interpretazione sistematica, la norma potrebbe applicarsi a tutti i soggetti coinvolti: l'eventuale donatore esterno alla coppia, la coppia stessa, la madre portante, il medico, oltre a quanti pongano in essere le attività prodromiche ad interventi del tipo di quello vietato. Peraltro, l'inserimento tra i soggetti attivi della madre gestazionale e della coppia di genitori biologici potrebbe ricavarsi anche dalla lettura dell'art. 12, comma 8, della legge n. 40, che non include la “surrogazione di maternità” tra i casi per i quali si stabilisce la non punibilità per l'uomo o la donna cui siano applicate le pratiche di procreazione medicalmente assistita.

L'esistenza del divieto in Italia ha portato molti cittadini a ricorrere alle pratiche di **surrogazione di maternità all'estero**, nei paesi che hanno regolamentato e consentito questa tecnica di procreazione (c.d. **“turismo procreativo”**); la maternità surrogata all'estero ha quindi posto ulteriori problemi all'ordinamento nazionale chiamando la giurisprudenza penale e quella civile a chiarire:

- se sia possibile **perseguire i cittadini che realizzano la maternità surrogata all'estero**, in violazione della norma nazionale ma nel rispetto della normativa straniera;
- se sia possibile **perseguire tali cittadini quando chiedono in Italia la trascrizione dell'atto di nascita** del minore generato mediante maternità surrogata, per i reati di alterazione di stato (art. 567 c.p.) e false dichiarazioni al pubblico ufficiale su qualità personali (art. 495, co. 2, n. 1, c.p.);

- se l'atto di nascita redatto all'estero, che attribuisce la genitorialità del minore generato mediante maternità surrogata alla coppia c.d. committente, **sia trascrivibile in Italia** nei registri dello stato civile.

Quanto ai profili penali, anzitutto la Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'art. 12, comma 6, ai fatti commessi all'estero. Sul punto la giurisprudenza della Corte di cassazione è univoca in quanto, affinché il reato commesso in parte all'estero possa rientrare nell'ambito della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 6, secondo comma, c.p., occorre che **si verifichi nel territorio dello Stato "anche solo un frammento della condotta"** integrante il reato e che la parte di condotta commessa in Italia sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero; tale connotazione, tuttavia, non può essere riconosciuta ad un generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all'estero fatti delittuosi, anche se poi ivi integralmente realizzati (v. da ultimo Cass. pen., Sez. III, n. 5198 del 2021; v inoltre Cass. pen., Sez. VI, n. 56953 del 2017, Cass. pen., Sez. III, n. 35165 del 2017, Cass. pen., Sez. V, n. 13525 del 2016). La Cassazione (sentenza n. 5198/2021), individuando il momento di consumazione del reato nel compimento della gestazione per conto di altri, che si conclude con la nascita, rileva che «il tema è quello di stabilire il perimetro delle condotte antecedenti alla nascita che integrano la condotta di "realizza"», che deve essere circoscritto a quelle condotte eziologicamente collegate alla nascita stessa e funzionali allo scopo in modo da "delimitare il contenuto della fattispecie tipica entro limiti di riconoscibilità della fattispecie e prevedibilità delle conseguenze". "Ciò in quanto la norma penale deve essere sufficientemente chiara per essere prevedibile il comportamento che è fonte di responsabilità penale." In precedenza, la Cassazione aveva riconosciuto la **scriminante dell'esercizio putativo del diritto** nei confronti di chi, all'estero, in Paesi dove è consentita, ricorre a pratiche di maternità surrogata sull'assunto che il cittadino che ricorre alla maternità surrogata all'estero non può essere perseguito perché incorre in un errore di diritto inevitabile, ai sensi dell'art. 5 c.p., essendo controversa presso la giurisprudenza la questione se, per punire secondo la legge italiana il reato commesso all'estero (art. 9 c.p.), sia necessario che si tratti di fatto previsto come reato anche nello stato in cui fu commesso (**c.d. doppia incriminabilità**).

Anche per quanto riguarda il diverso aspetto della **trascrizione degli atti di nascita**, la giurisprudenza penale ha escluso l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 567, secondo comma, c.p. (alterazione dello stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità), nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 396 del 2000, in ordine a cittadini italiani nati all'estero mediante la tecnica della maternità surrogata eterologa e rese all'autorità consolare sulla base di certificato redatto dalle autorità locali che li indichi come genitori, in conformità alle norme stabilite dalla legge del luogo (v. da ultimo Cass. pen., Sez. VI, n. 31409 del 2020; v. anche Cass. pen., Sez. V, n. 13525 del 2016; Cass. pen., Sez. VI, n. 48696 del 2016).

Nella **sentenza n. 31409 del 2020** la VI Sezione penale della Corte di cassazione ha statuito che ai fini della configurabilità del delitto di alterazione dello stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità, “è necessaria un’attività materiale di alterazione di stato che costituisca un *quid pluris* rispetto alla mera falsa dichiarazione e si caratterizzi per l’idoneità a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di una diversa discendenza, in conseguenza dell’indicazione di un genitore diverso da quello naturale”, attività che non si sarebbe esplicata nella fattispecie in esame in quanto “le attestazioni relative alla minore, che gli indagati hanno reso sulla base di una certificazione stilata in Ucraina, non integrano certificazioni o attestazioni "false", risultando viceversa legittime secondo la *lex loci*, che ammette la maternità surrogata eterologa nel caso in cui il patrimonio biologico del minore appartenga per il 50% ai genitori committenti”.

Parallelamente, la **Cassazione civile ha sino ad oggi negato la trascrizione in Italia dell’atto di nascita da maternità surrogata redatto all’estero, per contrarietà all’ordine pubblico**. Si ricorda che, ai sensi degli artt. 15, 17 e 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (c.d. ordinamento dello stato civile) le dichiarazioni di nascita devono “farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa”, con immediato inoltro all’autorità diplomatica o consolare competente, la quale trasmette gli atti all’ufficiale dello stato civile del comune italiano pertinente. Quest’ultimo provvede alla relativa trascrizione, a meno che ravvisi la contrarietà degli atti all’ordine pubblico. Il **limite dell’ordine pubblico** è poi espressamente richiamato dall’art. 65 della legge n. 218 del 1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) in relazione all’idoneità dei “provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia” a produrre effetti in Italia. La Cassazione, precisando che l’ordine pubblico internazionale è «il limite che l’ordinamento nazionale pone all’ingresso di norme e provvedimenti stranieri, a protezione della sua coerenza interna» e dunque «non può ridursi ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale, ma comprende anche principi e valori esclusivamente propri, purché fondamentali e (perciò) irrinunciabili», ha osservato che la maternità surrogata si pone oggettivamente in contrasto con la «tutela costituzionalmente garantita alla dignità umana della gestante» e che «nel superiore interesse del minore, l’ordinamento giuridico affida la realizzazione di un progetto di genitorialità privo di legame biologico con il nato solo all’istituto dell’adozione - che gode delle garanzie del procedimento giurisdizionale - e non al mero accordo fra le parti».

Tale posizione, espressa per la prima volta nella sentenza n. 24001 del 2014, è stata riaffermata in più recenti pronunce; su tutte la sentenza delle Sezioni unite civili n. 12193 del 2019, che hanno precisato che i valori tutelati dal divieto di maternità surrogata - dignità della gestante e istituto giuridico dell’adozione - sono ritenuti dal legislatore prevalenti sull’interesse del minore a vedere riconosciuti, pur in assenza di un legame biologico, i rapporti sviluppatisi con soggetti che se ne prendono cura, all’esito di un bilanciamento al quale non può sostituirsi il

giudice. Ciò non esclude, peraltro, la possibilità di dare rilievo al rapporto che il genitore d'intenzione ha sviluppato con il minore ricorrendo a ulteriori strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, quale ad esempio l'adozione in casi particolari (su cui v. infra).

Sul punto è intervenuta anche la **Corte europea dei diritti dell'uomo, con un parere consultivo del 15 aprile 2019**, nel quale, pur affermando che il diritto del minore nato da pratiche di maternità surrogata al rispetto della vita privata (*ex art. 8 CEDU*) richiede che la legislazione nazionale preveda la possibilità di riconoscere una relazione del minore con il cosiddetto genitore intenzionale, ha statuito che tale riconoscimento non deve necessariamente avvenire consentendo la trascrizione del certificato di nascita nei registri dello Stato, potendosi delineare anche delle soluzioni diverse rispettose del superiore interesse del minore. Partendo dalle affermazioni della CEDU, **la consolidata interpretazione attuale del diritto vivente**, secondo cui non può essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento del cd. genitore d'intenzione (e quindi non biologico) nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri, **è stata messa in discussione dalla I Sezione civile della Cassazione, che, con l'ordinanza n. 8325 del 2020, ha sottoposto la questione alla Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale si è infine espressa con la **sentenza n. 33 del 2021**, con la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità. Difatti, la Corte ha rilevato come, fermo restando il divieto penalmente sanzionato di maternità surrogata, l'attuale quadro normativo non assicura piena tutela agli interessi del bambino nato con questa tecnica, ma ha ritenuto, essendo prospettabili differenti soluzioni legislative - tutte compatibili con il dettato costituzionale - di non poter intervenire nel merito delle questioni sollevate, nel doveroso rispetto della discrezionalità del legislatore. La Corte ha quindi sottolineato la necessità di **un indifferibile intervento del legislatore**, al fine di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore, operando il difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso alla maternità surrogata e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori. La Corte ha inoltre fissato alcuni principi già individuati in precedenti pronunce. In particolare, la Corte ha ribadito che **il divieto penalmente sanzionato di surrogazione di maternità è un principio di ordine pubblico** posto a tutela di valori fondamentali, in quanto la maternità surrogata "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane", sottolineando tuttavia allo stesso tempo che in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei "migliori interessi" del minore. Nella situazione specifica l'interesse del minore è individuato nella possibilità di "ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che nella realtà fattuale già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia" (omosessuale ovvero eterosessuale) che ha sin dall'inizio condiviso il percorso che ha condotto al suo

concepimento e alla sua nascita nel territorio di uno Stato dove la maternità surrogata non è contraria alla legge. D'altra parte, la Corte ha riconosciuto che gli interessi del bambino devono essere bilanciati con la finalità legittima di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata, vietata dalla legislazione statale, e ha ricordato come la stessa Corte EDU riconosca che gli Stati parte possano non consentire la trascrizione di atti di stato civile stranieri, o di provvedimenti giudiziari, che riconoscano sin dalla nascita del bambino lo *status* di padre o di madre al “genitore d'intenzione”; e ciò proprio allo scopo di non fornire incentivi, anche solo indiretti, a una pratica procreativa che ciascuno Stato ben può considerare potenzialmente lesiva dei diritti e della stessa dignità delle donne che accettino di portare a termine la gravidanza per conto di terzi. La Corte ha ritenuto che il riconoscimento giuridico del rapporto del bambino con il genitore “intenzionale” possa essere nel concreto assicurato “attraverso un procedimento di adozione effettivo e celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino”. Nello specifico il riferimento è all'**istituto dell'adozione in casi particolari** (ex art. 44, co. 1, lett. d), della legge n. 184 del 1983), che, secondo la giurisprudenza di legittimità, rappresenta una **clausola di chiusura del sistema**.

L'adozione in casi particolari di cui all'art. 44 della legge n. 184 del 1983 è un istituto che **consente l'adozione di minori a prescindere dal loro stato di abbandono** (che è invece presupposto essenziale dell'adozione ordinaria). I casi in cui è ammissibile fare ricorso a questo tipo di adozione sono individuati dal citato art. 44, comma 1, e sono i seguenti: a) minore orfano di padre e di madre, che può essere adottato da persone legate al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; b) minore figlio, anche adottivo, del proprio coniuge; c) minore, orfano di padre e di madre, portatore di handicap; d) constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Nei casi indicati, l'adozione è consentita anche ai *single* e alle coppie di fatto; se però l'adottante è coniugato e non separato l'adozione deve essere richiesta da entrambi i coniugi. Con riferimento alla differenza di età tra adottante e adottato, l'art. 44 della legge prescrive che l'età dell'adottante superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottato nei soli casi di cui alle indicate lettere a) e d).

A giudizio della Corte costituzionale, tale istituto, già considerato praticabile dalla Corte di cassazione, «costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali», in quanto non attribuisce la genitorialità all'adottante e resta comunque subordinata all'assenso del genitore “biologico”, che potrebbe anche mancare in caso di crisi della coppia. È da rilevare che proprio sull'aspetto della mancata attribuzione della piena genitorialità all'adottante, la Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 79 del 2022, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, mediante rinvio all'articolo 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

La Corte, con tale pronuncia, ha così affermato il pieno riconoscimento dello *status filiationis* (e dei legami parentali ad esso conseguenti) anche al figlio adottato secondo il procedimento di cui all'art. 44 della medesima legge n 184. Tra le motivazioni addotte dalla Corte si legge che «la norma censurata priva (...) il minore della rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione, in attuazione degli artt. 3, 30 e 31 Cost., ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni».

Da ultimo, sulla questione del contemperamento tra il divieto di maternità surrogata in Italia e l'ineludibile difesa gli interessi del minore nato dall'accesso a tale pratica all'estero si sono nuovamente pronunciate le **Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 38162 del 2022**, ribadendo che la strada da seguire è quella dell'adozione in casi particolari, posto che il divieto alla maternità surrogata previsto dall'ordinamento non consente l'automatica trascrizione di un atto formato all'estero in cui anche il genitore d'intenzione venga riconosciuto come tale. Di seguito il principio enunciato dalle Sezioni Unite: «Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l'originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d'intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della *lex loci*. Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. L'ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l'adozione in casi particolari, ai sensi della legge n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d).

Allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, l'adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello *status* di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita».

IL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge in titolo, già esaminato dalla Camera dei deputati ed approvato senza modifiche, in sede referente, dalla Commissione giustizia, interviene in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

La Commissione giustizia ha discusso l'AS 824, congiuntamente ad altre proposte di legge – si tratta degli Atti Senato nn. 163 (di iniziativa del sen. Gasparri), 245 (di iniziativa dei sen. Rauti e Malan) e 475 (di iniziativa del sen. Romeo), che in seguito alla approvazione dello stesso, adottato come testo base, sono state dichiarate assorbite.

Passando al merito, la **proposta di legge A.S. 824** interviene sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che al comma 6 (vedi *amplius supra*) prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

Più in dettaglio, il disegno di legge n. 824 aggiunge un nuovo periodo al termine del comma 6 dell'art. 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di **sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano**, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, **anche se poste in essere in territorio estero**; in caso di accertamento del reato, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo.

La proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall'ordinamento penale italiano (artt. 7 e ss. del codice penale, v. *infra*).

Per la legge penale italiana, un **fatto configurato come reato in Italia può essere punito anche quando commesso all'estero purché ricorrano determinate condizioni**, differenti a seconda che sia previsto o meno il coinvolgimento di un cittadino italiano (in veste di autore del delitto, concorrente dell'autore, oppure vittima del delitto stesso). In materia di **punibilità dei reati commessi all'estero, la disciplina è dettata dagli artt. 7 ss. c.p.** In particolare, l'articolo 7 c.p. prevede che la legge italiana si applichi sia nei confronti del cittadino sia nei confronti dello straniero in relazione ai reati, commessi all'estero, elencati nel medesimo articolo e caratterizzati da rilevante gravità – quali, ad esempio, i delitti contro la personalità dello Stato – e, in particolare, ad ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana (art. 7, comma primo, n. 5, c.p.) . Per completezza, si fa presente che gli articoli seguenti, relativi ai delitti politici commessi

dallo straniero (art. 8 c.p.), ai delitti comuni del cittadino all'estero (art. 9 c.p.) e ai delitti comuni dello straniero all'estero (art. 10 c.p.), subordinano l'applicazione della legge penale italiana alla sussistenza di alcuni presupposti. L'art. 9, con riguardo al delitto compiuto da cittadino italiano, che sia punito secondo la legge italiana il cittadino presente nel territorio dello Stato italiano che abbia commesso un reato punito con l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. Ove la pena prevista sia inferiore, è necessaria, ai fini della punibilità, un'apposita richiesta del Ministro della giustizia, ovvero l'istanza di procedimento o di querela da parte della persona offesa. Analogamente a quanto dispone l'art. 9, l'art. 10 stabilisce che per i delitti comuni che lo straniero commette all'estero contro lo Stato o contro un cittadino italiano, la legge penale italiana si applica solo per i delitti puniti con pena detentiva (ovvero delitti puniti con l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno). Occorrono inoltre la presenza del reo nel territorio dello Stato italiano e, alternativamente, la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia o la richiesta di procedimento della persona offesa. Per quanto riguarda i delitti contro le Comunità europee, uno Stato estero o uno straniero puniti con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni la legge prevede tre condizioni di procedibilità: la richiesta ministeriale, la presenza del presunto colpevole nel territorio dello Stato e che l'estradizione del medesimo non sia stata concessa dallo Stato italiano o accettata dallo Stato in cui ha commesso il delitto o dallo Stato a cui appartiene. Al riguardo, la Corte di Cassazione, nella **sentenza del 10 marzo 2016, n. 13525**, ha precisato che la questione della **“doppia incriminabilità”** «assume sicuro rilievo, ai fini della consapevolezza della penale perseguibilità della condotta (Corte cost., 24/03/1988, n. 364), in quanto l'errore investe la portata applicativa del menzionato art. 9. La pronuncia appena citata, nel tracciare i parametri di individuazione della inevitabilità dell'errore, opera un significativo riferimento anzitutto ai criteri (c.d. oggettivi puri), secondo i quali l'errore sul precetto è inevitabile nei casi d'impossibilità di conoscenza della legge penale da parte d'ogni consociato, aggiungendo che tali casi attengono, per lo più, alla (oggettiva) mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad es. assoluta oscurità del testo legislativo) oppure alle incertezze di interpretazione giurisprudenziale.»

Si ricorda, infine, che l'art. 604 c.p. prevede, con riguardo ai **delitti contro la personalità individuale** (sezione I, Capo III, Titolo XII del Libro II c.p.) nonché quelli relativi alla **violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione o adescamento di minorenni**, che le disposizioni del codice penale **si applichino altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano**, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia.